



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 24 DEL 26-05-2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)**

L'anno **duemilaventidue** addi **ventisei** del mese di **Maggio**, alle ore **18:30**, presso la Sala Nostr@domus, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO		X
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO		X	DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE	X		MAULINI CLAUDIO		X
MELFI DANIELA	X		BONECCHI CARLA	X	
TAMBURINI MASSIMO		X	LIBOI ROBERTO		X
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, che dispone: *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**Richiamato** l'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, che recita: *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»*;

**Richiamato** l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno;

**Richiamato** il Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, come convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96, ed in particolare l'art. 4 che è intervenuto sul regime fiscale delle locazioni brevi interessando anche l'imposta di soggiorno;

### **Viste:**

- la Legge regionale n. 54 del 31.08.1979 e s.m.i. in ordine alla disciplina dei complessi ricettivi all'aperto;
- la Legge regionale n. 14 del 24.01.1995 e s.m.i. in ordine alla classificazione delle aziende alberghiere;
- la Legge regionale n. 13 del 03.08.2017 e s.m.i. in ordine alla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;

**Visto** l'art. 180, comma 3, del D.L. 19.05.2020, n. 34, così modificato dalla L. di conversione n. 77/2020, che ha inserito il comma 1-ter nel succitato art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, che prevede: *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [...]”*;

**Visto** altresì l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24.04.2017, n. 50, così modificato dall'art. 180, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 che con riferimento alle locazioni breve prevede che *“Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed*

*autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [...]”;*

**Preso atto** pertanto che in base alle suddette disposizioni normative i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone delle locazioni brevi diventano responsabili del pagamento dell’Imposta di soggiorno, con diritto di rivalersi su coloro che soggiornano nelle proprie strutture;

**Dato atto** inoltre che gli stessi gestori e soggetti che intervengono nel pagamento del canone di cui sopra sono obbligati, a partire dall’anno 2022, a trasmettere la dichiarazione annuale sull’imposta di soggiorno, le cui modalità di presentazione sono definite con il D.M. 29 aprile 2022;

**Visto** dunque il D.M. 29 aprile 2022, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno”*;

**Considerato** poi che i gestori e i soggetti che intervengono nella locazione breve sono altresì obbligati alla resa al Comune del conto della gestione dell’imposta di soggiorno dell’anno precedente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016, obbligo non previsto nell’attuale regolamento;

**Visto** quindi il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno attualmente in vigore, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2011 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 57 del 29.12.2011 e n. 31 del 23.11.2017;

**Ritenuto** pertanto opportuno, alla luce delle suddette novità normative, procedere alla riorganizzazione della disciplina dell’Imposta di soggiorno del Comune di Baveno e dunque all’approvazione del nuovo regolamento, come da allegato alla presente, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imposta di soggiorno;

**Considerato che:**

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente

a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

• a norma dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Acquisiti** il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'illustrazione del Consigliere Vitale E.;

Udite le dichiarazioni di voto:

Ruffoni per il gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 8 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, composto da n° 18 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente deliberazione di approvazione del regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario  
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIULIA DI NUZZO

---



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 20-05-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 20-05-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:





**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.24 DEL 26-05-2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 30-05-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 14-06-2022,

Addì, 30-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione  
DR.SSA GIULIA DI NUZZO



## COMUNE DI BAVENO

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2011 – modificato con atti del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2011, n. 31 del 23.11.2017 e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

In vigore da ....

## **INDICE**

**Art. 1 – Principi generali**

**Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo**

**Art. 3 – Finalità dell'imposta**

**Art. 4 – Soggetto passivo e Responsabile del pagamento**

**Art. 5 – Misura dell'imposta**

**Art. 6 – Esenzioni**

**Art. 7 – Riduzioni**

**Art. 8 – Versamenti dell'imposta**

**Art. 9 – Obbligo dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

**Art. 10 – Accertamenti**

**Art. 11 – Sanzioni**

**Art. 12 – Riscossione coattiva**

**Art. 13 – Rimborsi**

**Art. 14 – Interessi**

**Art. 15 – Contenzioso**

**Art. 16 – Funzionario Responsabile**

**Art. 17 – Disposizioni transitorie**

**Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, istituita nel Comune di Baveno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2011, con decorrenza a partire dal 01.01.2012.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto impositivo**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Baveno.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

## **Articolo 3**

### **Finalità dell'imposta**

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Baveno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo e Responsabile del pagamento**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Baveno che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

- 3.** Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 4.** I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Baveno.

## **Articolo 5 Misura dell'imposta**

- 1.** Le tariffe dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 2.** La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 3.** Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
- 4.** Per le locazioni ad uso turistico di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come deliberato con atto della Giunta Comunale n' 72 del 26.06.2017, si fa riferimento alla categoria catastale che identifica l'immobile ovvero:
  - Le locazioni in categorie A1-A8-A9 sono parifiche alle strutture alberghiere a 5 stelle;
  - Le locazioni in categorie del gruppo A diverse dalle suddette sono parificate alle strutture extralberghiere.

## **Articolo 6 Esenzioni**

- 1.** Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Baveno;
  - b) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
  - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
  - e) i Capogruppo (uno ogni 20 persone).
- 2.** L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di

un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

- 3.** L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere ed alberghiere; pertanto, i primi 15 pernottamenti consecutivi, sono soggetti al pagamento dell'imposta qualunque sia la motivazione del soggiorno, fatta eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
- 4.** Le esenzioni previste dal presente articolo devono essere espressamente indicate nella comunicazione mensile al Comune di cui al successivo articolo 9, comma 3, lett. d).

## **Articolo 7 Riduzioni**

- 1.** Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si applica la seguente riduzione d'imposta:
  - 20% per i pernottamenti di gruppi superiori a 20 persone, con arrotondamento dell'importo della tariffa al primo decimale.
- 2.** Sono esclusi da detta riduzione i gruppi con finalità congressuali.
- 3.** Detta riduzione è autocertificata con la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, lett. d).
- 4.** Il Comune potrà effettuare controlli e verifiche, richiedendo anche eventuale documentazione probatoria, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

## **Articolo 8 Versamento dell'imposta**

- 1.** I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere, al gestore della struttura, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
- 2.** I soggetti che pernottano in immobili adibiti ad uso turistico di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, devono corrispondere, al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
- 3.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve devono richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza.
- 4.** Le somme incassate a titolo d'imposta di soggiorno devono essere versate al Comune di Baveno entro il giorno 16 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente comma rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

- 5.** Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo 9, comma 3, e comunque dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riscossione.
- 6.** Il versamento deve essere effettuato su conto corrente intestato al Comune di Baveno, mediante bonifico bancario oppure tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA.

## **Articolo 9**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

- 1.** I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione breve è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- 3.** A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) essere accreditato al sistema informativo del Comune di Baveno per la gestione dell'imposta di soggiorno;
  - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
  - c) versare al Comune di Baveno, entro il giorno 16 del mese, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lettera d);
  - d) presentare mediante il canale telematico di alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva dei seguenti elementi:
    - numero dei pernottamenti
    - numero degli ospiti
    - numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6
    - eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7
    - l'imposta dovuta
    - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8
    - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa
    - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo come previsto dal comma 5 del precedente articolo 8 del Regolamento.

- e) trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione dell'imposta di soggiorno incassata nell'anno precedente, reso su modello 21 di cui al D.P.R. 31.01.1996, n. 194, per ogni struttura ricettiva e/o immobile locato ad uso turistico di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
- 4.** In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nella locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
  - 5.** A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve sono altresì obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 1 ter del d.lgs. 14.03.2011, n. 23, e secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29.04.2022.
  - 6.** La dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno è dichiarata per l'anno precedente è pari a € 0,00.
  - 7.** Non viene meno l'obbligo di comunicazione mensile e di trasmissione annuale del conto di gestione dell'imposta di soggiorno al Comune anche dopo l'approvazione del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 10 Accertamenti**

- 1.** Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e dell'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
- 2.** Ai fini dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
- 3.** Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2020.

## **Articolo 11 Sanzioni**

- 1.** Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2.** Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.



- 3.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata dal comma 4 dell'art. 8 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- 4.** Le sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) sono ridotte nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- 5.** Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 6.** Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
- 7.** Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
  - omesso accredito al sistema informativo previsto dal precedente art. 9;
  - violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 9;
  - mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 3, lett. d) dell'art. 9.
- 8.** Per le violazioni previste dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito della singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge 689/81.

## **Articolo 12**

### **Riscossione coattiva**

- a. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## **Articolo 13**

### **Rimborsi**

- 1.** Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9, comma 3, lettera d).
- 2.** Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3.** Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

**4.** Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

#### **Articolo 14 Interessi**

- 1.** Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.07.2020.
- 2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 15 Contenzioso**

- 1.** Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

#### **Articolo 16 Funzionario Responsabile**

- 1.** Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

#### **Articolo 17 Disposizioni transitorie**

- 1.** La dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021.
- 2.** Nelle more di ulteriori chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare, entro il 30 gennaio successivo all'anno di imposta, il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, reso su modello 21; Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/200.

#### **Articolo 18 Entrata in vigore e disposizioni finali**

- 1.** Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

**2.** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie e non tributarie.

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N'44 DEL 28.09.2011, ESECUTIVA.**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 57 IN DATA 29.12.2011.**

**ENTRATA IN VIGORE 01.01.2012.**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 31 IN DATA 23.11.2017.**

**BAIVENO**

**COMUNE DI BAVENO**  
*PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

ART.239 DLGS 267/2000  
**Verbale n. 13 del 20.05.2022**

**Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)**

Il Revisore unico del conto del Comune di Baveno, Massimo Iaretti, nominato con n. 8 del 18.04.2019,

Premesso

Che l'articolo 239 d.lgs 267/2000 stabilisce che il revisore dell'Ente esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento anche relativamente ai tributi locali,

Visti

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale, da discutersi nella seduta del 26.05.2022, recante APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS);
- la bozza del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO;
- il D.M. 29 aprile 2022, recante "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno", che regola le modalità per le quali gestori e soggetti che intervengono nel pagamento del canone di cui sopra sono obbligati, a partire dall'anno 2022, a trasmettere la dichiarazione annuale sull'imposta di soggiorno;

Considerato

- che gestori e i soggetti che intervengono nella locazione breve sono altresì obbligati alla resa al Comune del conto della gestione dell'imposta di soggiorno dell'anno

precedente, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016, obbligo non previsto nell'attuale regolamento;

- che l'Ente ritiene opportuno, alla luce delle suddette novità normative, procedere alla riorganizzazione della disciplina dell'Imposta di soggiorno del Comune di Baveno e dunque all'approvazione del nuovo regolamento, allegato alla bozza di C.C., nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge;

#### Sentito

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sig.ra Ivana Cigalotti,

#### Esprime parere favorevole

All'approvazione della delibera di consiglio relativa alla "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (IDS)".

Gattinara, li 20.05.2022

IL REVISORE Dr. Massimo Iaretti

